

Pubblicato il 20/12/2024

N. 05930 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 07881/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7881 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gavino Vetrano, Milind Shesware, Carmine Picone, Vincenzo Moscarini, Vincenzo Ferrara, Carmine D'Onofrio, Vittorio De Feo, Umberto Bagnano, Raffaele De Nicola, Francesco Riccio, Rosario Negri, Luigi Panico, Massimo De Bonis, Orlando De Felice, Francesco Fiore, Stefano Picciocchi, Michele Soletti, Maurizio Caterino, Francesco Ciabatti, Antonio Balzano, Giacomo Franzese, Giuseppe Alceste, Raffaele Raiola, Eduardo Marotta, Marco Visconti, Vincenzo Sentiero, Agostino Ragosta, Giuseppe Langella, Carmine Coppola, Carmine Carbone, Antonio Annunziata, Aniello Annunziata, Marcello Minetto, Marco Chiocchini, Michele Del Giudice, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto il bando di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale ATA valevoli per il triennio 2024/2027, nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione in quanto prestato non in costanza di nomina;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.10.2024:

dei decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia per il personale ATA valevoli per il triennio 2024/2027, nella parte, in cui collocando i ricorrenti nelle graduatorie di interesse, non riconoscono il punteggio integrale del servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non si presti a valutazioni diverse rispetto a quanto espresso con l'ordinanza della Sezione 13.8.2024, n. 3725, qui da intendersi integralmente richiamate;

Ritenuto opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tenuto conto dell'elevato numero dei

controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nelle graduatorie;
- 5 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*Atti di notifica*";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del proprio sito venga inserito un

collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l’importo documentato eventualmente richiesto per l’attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l’istanza cautelare e dispone l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marco Savi, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Savi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO